



Centrale Normativa

Roma, 28 maggio 2010

OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO

Con nota del ... 2010, codesta Fondazione ha chiesto alla scrivente chiarimenti in merito all'applicabilità dell'art. 51, comma 4, lett. b), del D.P.R. n. 917 del 1986, nel caso di prestiti concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti secondo le modalità di seguito illustrate.

La Fondazione istante premette che le aziende che intendono concedere prestiti agevolati ai propri dipendenti spesso non sono in grado di offrire condizioni di finanziamento vantaggiose a causa dell'elevata variabilità che caratterizza gli attuali mercati finanziari.

Le aziende intenderebbero, quindi, lasciare ai propri dipendenti la scelta dell'istituto di credito di fiducia e contribuirebbero in misura percentuale all'abbattimento del tasso di interesse relativo al finanziamento stipulato dagli stessi. A tal fine erogherebbero un contributo direttamente sul conto corrente del dipendente dal quale la banca preleva le rate del mutuo.

La Fondazione istante, per circoscrivere in modo più puntuale la fattispecie, ha allegato la documentazione attinente alla procedura che le aziende porrebbero in

essere per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui stipulati dai propri dipendenti.

In base a detta documentazione, la procedura seguita per l'erogazione del contributo aziendale risulterebbe così articolata:

- 1) il dipendente – in possesso dei requisiti per la concessione del contributo aziendale – presenta la relativa richiesta, allegando lo schema del contratto di mutuo predisposto dall'istituto di credito prescelto nonché il “preventivo di mutuo” recante i dati necessari per la predisposizione del piano di rimborso;
- 2) l'azienda comunica al dipendente l'accoglimento della richiesta e invia all'istituto di credito mutuante l'informativa attinente all'erogazione del contributo medesimo, impegnandosi, altresì, a comunicare l'eventuale revoca del beneficio;
- 3) successivamente alla stipula del contratto di mutuo, il dipendente consegna all'azienda il piano di ammortamento definitivo - che, in ogni caso, non può essere difforme da quello già autorizzato – nonché i riferimenti del conto corrente indicato nella disposizione permanente di addebito del mutuo rilasciata all'istituto di credito mutuante;
- 4) l'azienda provvede ad accreditare il contributo tramite bonifico sul conto corrente su cui avviene la disposizione permanente di addebito del mutuo, con data valuta di accredito del contributo coincidente con quella di addebito della rata del mutuo da parte della banca, secondo il piano di ammortamento;
- 5) entro il 31 gennaio, ovvero alla data di cessazione dal servizio, il dipendente fornisce all'azienda la certificazione bancaria dell'avvenuto pagamento delle rate di mutuo in scadenza nell'anno precedente.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Fondazione ritiene che il beneficio economico di cui verrà a godere il dipendente in termini di minore importo degli interessi da corrispondere all'istituto di credito possa fruire della tassazione agevolata di cui all'art. 51, comma 4, lett. b), del Tuir.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Al riguardo, si fa presente che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, quest'ultima disposizione stabilisce che *“in caso di concessione di prestiti (da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti) si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi [...]”*.

Secondo quanto chiarito con la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, par. 2.3.2.2., l'ambito applicativo della disposizione comprende, oltre al finanziamento concesso direttamente dal datore di lavoro, le forme di finanziamento concesse da terzi con i quali il datore stesso abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici a proprio carico.

Di regola, la concessione del prestito agevolato da parte di terzi prevede la stipula di un'apposita convenzione con un istituto di credito in base alla quale il datore di lavoro si accolla una quota degli interessi relativi al prestito erogato al dipendente, provvedendo a corrispondere direttamente alla banca il relativo ammontare.

Conseguentemente, l'importo corrispondente alla quota degli interessi di cui si è fatto carico il datore di lavoro non entra nella disponibilità del dipendente e la banca addebita a quest'ultimo la rata del prestito al netto del suddetto ammontare.

Nella fattispecie rappresentata dalla Fondazione istante, il datore di lavoro eroga direttamente sul conto corrente che il dipendente mutuatario ha dedicato al pagamento del mutuo il contributo aziendale a copertura di una quota degli interessi maturati.

Presso il medesimo conto corrente l'istituto di credito mutuante preleva le singole rate del finanziamento.

Detto contributo – secondo quanto rappresentato dalla Fondazione istante – è accreditato sulla base delle scadenze e dei giorni di valuta previsti nel piano di ammortamento del mutuo.

La certificazione attestante la regolarità dei pagamenti delle rate del finanziamento, rilasciata periodicamente dall'istituto di credito e presentata dal dipendente all'azienda entro il 31 gennaio, conferma che le somme accreditate sono state utilizzate per sostenere gli oneri finanziari attinenti al mutuo.

Le modalità di accreditamento illustrate portano a ritenere che il vantaggio economico concesso al dipendente – in termini di minore importo della rata da corrispondere alla banca – possa concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente secondo il criterio di valorizzazione previsto dall'art. 51, comma 4, lett. b), del Tuir, in quanto le stesse realizzano un collegamento immediato e univoco tra l'erogazione aziendale e il pagamento degli interessi tale per cui l'importo corrisposto dal datore di lavoro non entra, di fatto, nella disponibilità del dipendente.

Inoltre, per quanto attiene ai rapporti tra l'azienda e l'istituto di credito mutuante, l'invio all'istituto medesimo dell'informativa attinente alla concessione del contributo aziendale ovvero alla eventuale revoca dello stesso, fa sì che l'azienda non resti estranea all'operazione di finanziamento che i dipendenti hanno posto in essere con l'istituto di credito che ha offerto loro le condizioni più vantaggiose.

Detta informativa può, pertanto, tener luogo della convenzione ovvero dell'accordo con la banca, rilevante secondo i chiarimenti resi con la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, ai fini della applicazione dell'art. 51, comma 4, lett. b), del Tuir.

Ricorrendo le condizioni suddette, l'importo del contributo erogato dall'azienda che concorrere alla formazione del reddito imponibile può essere determinato in base al criterio previsto dall'art. 51, comma 4, lett. b), del Tuir, tenendo conto

degli oneri finanziari che restano effettivamente a carico del dipendente mutuatario.

Pertanto, concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente il 50 per cento dell'ammontare risultante dalla differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al 31 dicembre di ciascun anno e gli interessi al tasso praticato dalla banca mutuante, calcolati al netto del contributo erogato dall'azienda.

Resta inteso che l'azienda dovrà indicare nelle annotazioni al Mod. 770 (cod. AH), insieme al valore di eventuali compensi in natura concessi ai propri dipendenti, anche l'ammontare del contributo aziendale erogato in relazione ai mutui stipulati dai dipendenti medesimi.

Inoltre, in caso di mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto, la costruzione ovvero la ristrutturazione dell'abitazione principale, il dipendente mutuatario può fruire della detrazione del 19 per cento degli interessi passivi, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b), del Tuir, limitatamente alla quota degli interessi effettivamente rimasta a suo carico, vale a dire al netto del contributo aziendale.